Il nuovo Conto Termico 3.0

La redazione

info@professioneacqua.it

Quali sono le novità di questo provvedimento, che non si limita a prorogare quello precedente, ma introduce nuovi argomenti, tra i quali le pompe di calore delle piscine, anche se l'applicazione del decreto non appare del tutto chiara su questo argomento

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2025 il D.M. 07/08/2025, che disciplina il Conto Termico 3.0, il nuovo incentivo statale erogato dal GSE che agevola interventi di:

- incremento dell'efficienza energetica degli edifici esistenti;
- produzione di energia termica da fonti rinnovabili e sistemi ad alta efficienza.

Il Conto Termico è un'agevolazione non soggetta a scadenza, non prevede una detrazione fiscale ma un contributo a fondo perduto, al quale sono imposti limiti e che potrebbe quindi non riuscire a soddisfare tutte le richieste.

 © DIRITTI RISERVATI

Sono agevolabili i progetti di efficientamento energetico di:

- abitazioni residenziali;
- edifici dell'ambito terziario adibiti ad attività produttive;
- edifici pubblici ai quali, ed è una novità, vengono assimilati gli enti del terzo settore.

Molte piscine pubbliche sono gestite da enti senza scopo di lucro, che appartengono al cosiddetto "Terzo settore". Per molte piscine pubbliche coperte, quindi, questo decreto potrebbe costituire una opportunità per aumentare l'efficienza degli impianti di produzione energetica.

Il nuovo Conto termico prevede esplicitamente, all'articolo 8:3. *Sono ammessi gli interventi, di cui al comma 1 del presente articolo, volti, anche in parte, alla **produzione di calore** per processi industriali, artigianali, agricoli, **per il riscaldamento di piscine o di componenti dei centri benessere***.

L'articolo 8 disciplina le tipologie di intervento incentivabili: *1. Sono incentivabili uno o più dei seguenti **interventi di piccole dimensioni** di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza **in edifici esistenti, in parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti**, dotati di impianto di climatizzazione:* segue un elenco di tipologie di impianti agevolabili.

Una successiva specifica è riportata nell'Allegato 1 al punto *3. Criteri di ammissibilità per interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e con sistemi ad alta efficienza di cui all'articolo 8. Di seguito si riportano i requisiti di soglia e le modalità di calcolo per l'accesso agli incentivi relativi agli interventi di cui all'articolo 8 del presente decreto.*

3.1 Pompe di calore

*Sono ammessi interventi volti alla produzione di energia termica per la climatizzazione invernale eventualmente abbinati alla produzione di acqua calda sanitaria. Sono ammessi interventi volti, anche in parte, alla produzione di calore per processi industriali, artigianali, agricoli, **per il riscaldamento di piscine o di componenti dei centri benessere.** Per le **pompe di calore** l'accesso agli incentivi di cui al presente decreto è consentito a condizione che tali impianti soddisfino requisiti di seguito indicati.*

Seguono tabelle e requisiti dettagliati sia per le pompe di calore elettriche che a gas, che comprendono le caratteristiche, gli SCOP minimi, le norme di riferimento da rispettare.

È comunque abbastanza chiaro, nel limite del possibile della chiarezza su questi argomenti, che l'incentivazione è destinata solamente alla modifica di un sistema esistente, installato in un edificio, privato o pubblico che sia.

Nessun dubbio, quindi, sull'incentivazione per gli enti del terzo settore nelle piscine pubbliche coperte, ma che dire delle pompe di calore installate nelle piscine domestiche scoperte? Questa agevolazione non appare presente in questo decreto, così come non lo era in quello precedente.

© DIRITTI RISERVATI